

13 GEN 2023



VERBALE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DELL'ASSOCIAZIONE SCOUT AOSTA 1^a - ODV

per modificare lo Statuto

In data 21 dicembre 2022, alle ore 18,20, presso la sede sociale in Via Xavier de Maistre, n. 25, ad Aosta, si è riunita l'Assemblea straordinaria dei soci per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO:

Modifiche statutarie ai fini degli adempimenti richiesti dal DLgs 3/7/2017 n. 117 (art. 101, comma 2).

Il Vicepresidente Maité Gerbelle dichiara aperta la seduta e chiama a fungere da Segretario Fabrizio Clermont.

Il Vicepresidente constata che sono presenti 8 soci, di cui 6 in proprio, Maité Gerbelle, Elena Musacchio, Gabriella Musacchio, Rita Balzi, Arduino Scaramuzza, Fabrizio Clermont, e 2 per delega, Corrado Barelo (delega Fabrizio Clermont) e Giorgio Emanville (delega Rita Balzi).

Il Vicepresidente constata che l'Assemblea straordinaria è validamente convocata e costituita ai sensi dello Statuto vigente.

Il Vicepresidente informa del decesso del Presidente dell'Associazione. L'Assemblea esprime il suo rammarico.

Il Vicepresidente illustra l'ordine del giorno e la necessità di adeguare lo Statuto sociale a quanto richiesto dal D.Lgs. 3/7/2017 n. 117 (art. 101, comma 2) e, più specificamente, di adeguarlo a quanto segnalato dall'Assessorato sanità, salute e politiche sociali ai fini del consolidamento della trasfugazione nel RUNTS.

Nello specifico fa presente che, per quanto riguarda l'art. 8 dello Statuto, ai sensi della Nota ministeriale n. 18244 del 30 novembre 2021 non è applicabile agli Enti del Terzo settore l'istituto della cooptazione per l'eventuale sostituzione di membri dell'organo di amministrazione. Tale istituto, infatti, si porrebbe in contrasto con l'art. 26, comma 1, del D.Lgs. 117/2017, secondo cui la nomina degli amministratori spetta all'organo assembleare. Occorre, quindi, modificare lo Statuto in tale senso.

Inoltre, fa presente che, pur non rappresentando un elemento ostativo al consolidamento dell'iscrizione, è opportuno rimuovere l'indirizzo completo della sede legale, limitandosi alla sola indicazione del comune, e a prevedere che *"l'eventuale trasferimento della sede sociale nell'ambito del medesimo comune non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti e potrà essere decisa dall'Assemblea ordinaria."*

Infine fa presente che risulta opportuno ridurre il numero minimo dei membri del Consiglio direttivo a 3.

Il Vicepresidente apre la discussione e, dopo averne data lettura, propone di mettere in votazione il testo del nuovo Statuto.

Il Vicepresidente accerta che sono favorevoli tutti gli intervenuti.

Il Vicepresidente dichiara approvato all'unanimità il nuovo Statuto sociale, che dispone di conservare agli atti come "allegato A" della presente delibera. Il nuovo Statuto aggiornato è, quindi, quello che si allega.

Si dà mandato al Vicepresidente di provvedere alla registrazione della presente delibera con l'allegato Statuto presso l'Agenzia delle Entrate, chiedendo l'esenzione dell'imposta di bollo e dell'imposta di registro ai sensi dell'art. 82 del D.Lgs. 117/2017 e dell'art. 26 del D.Lgs. 105/2018.

Non essendovi altro da deliberare, il Vicepresidente chiude la seduta alle ore 19,20 dello stesso giorno, previa stesura, lettura e sottoscrizione del presente verbale.

Il Segretario

Fabio Occent

Il Vicepresidente

Giuseppe Favara

Registrato ad AOSTA l' 13 GEN 2023 al n° 73
serie 3 Esenti Euro
1

AGENZIA DELLE ENTRATE
UFFICIO DI AOSTA
L'ADDETTO
Giuseppe FAVARA



STATUTO
"ASSOCIAZIONE SCOUT AOSTA 1" - ODV

ADEGUATO AI SENSI DEL DLGS N. 117/2017 - CODICE DEL TERZO SETTORE
PER LE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO COSTITUITE DA PERSONE FISICHE E
GIA' ISCRITTE AL REGISTRO REGIONALE DELLE ODV E DELLE APS

" Allegato A"

al verbale dell'Assemblea Straordinaria dei soci del 21 dicembre 2022

Esente da imposta di bollo e di registro ai sensi dell'art. 82 DLgs 117/2017 e dell'art. 26 del DLgs 105/2018

ART. 1 (Costituzione, denominazione e sede)

È costituita, conformemente alla Carta Costituzionale, l'Organizzazione di volontariato denominata "Associazione Scout Aosta 1" - ODV. Essa è disciplinata dal presente Statuto e dal D.Lgs. del 3 luglio 2017 n. 117 – Codice del Terzo settore e successive integrazioni e modifiche. Essa assumerà la forma giuridica di Ente del Terzo settore e la denominazione sociale sarà automaticamente integrata dall'acronimo ETS solo successivamente e per effetto dell'iscrizione nel RUNTS – Registro unico nazionale del Terzo settore, senza necessità di alcuna modifica al presente Statuto.

L'organizzazione di volontariato ha la sede legale nel comune di Aosta, e opera prevalentemente nella regione Valle d'Aosta. L'eventuale trasferimento della sede sociale nell'ambito del medesimo comune non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti e potrà essere decisa dall'Assemblea ordinaria dei soci.

ART. 2 (Finalità e ambito di attuazione)

L'organizzazione di volontariato persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale prevalentemente a favore di terzi avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri soci con lo scopo di sostenere il gruppo scout A.G.E.S.C.I. Aosta 1 ed in generale lo scoutismo, valdostano, nazionale ed internazionale. L'associazione opera nell'ambito dell'animazione, educazione, formazione ed orientamento delle giovani generazioni.

L'organizzazione esercita in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Codice del Terzo settore D – I – K.

In particolare intende svolgere a titolo esemplificativo le attività di formazione e istruzione nell'ambito degli ideali e dei valori dello scoutismo in Valle d'Aosta e le relative attività connesse, con particolare riferimento all'acquisizione, alla gestione, al mantenimento e all'ampliamento di strutture per lo svolgimento delle attività educative del gruppo scout A.G.E.S.C.I. Aosta 1, così da contribuire a garantirne il futuro, per l'accoglienza di altri gruppi scout e per la formazione dei giovani e degli educatori scout.

L'organizzazione può svolgere attività diverse, secondarie strumentali rispetto alle sopraindicate attività di interesse generale. La loro individuazione è approvata dall'Assemblea dei soci su proposta del Consiglio direttivo. Nel caso l'organizzazione eserciti attività diverse, il Consiglio direttivo dovrà documentarne il carattere secondario e strumentale nei documenti di bilancio.

ART. 3 (Soci)

Sono soci tutte le persone fisiche maggiorenni che condividono le finalità dell'organizzazione, sono mosse da spirito di solidarietà e prestano servizio gratuitamente.

Soci dell'associazione sono i soci fondatori, gli altri eventualmente ammessi ed un Capo gruppo del gruppo A.G.E.S.C.I. Aosta 1, pro tempore, nominato dal gruppo medesimo.

La richiesta di ammissione è presentata con domanda scritta dell'interessato. E' deliberata dal Consiglio direttivo secondo criteri non discriminatori senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali, coerenti con le finalità perseguite e l'attività di interesse generale svolta. E' comunicata all'interessato, anche per via telematica, e annotata nel libro degli associati.

L'eventuale diniego deve essere sempre motivato e comunicato al richiedente entro 60 giorni.

Avverso il diniego dalla comunicazione di rigetto è ammesso ricorso all'Assemblea dei soci entro 60 giorni.

L'ammissione a socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

La qualifica di socio si perde per:

- dimissioni con effetto allo scadere dell'anno;
- mancato pagamento della quota sociale;
- decesso;

- esclusione per comportamento contrastante con gli scopi statuari e/o persistente violazione delle regole dell'organizzazione.

L'esclusione del socio è deliberata dall'Assemblea su proposta del Consiglio direttivo. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati all'interessato per iscritto gli addebiti che gli vengono mossi, consentendogli facoltà di replica entro 60 giorni.

ART. 4 (Diritti e doveri dei soci)

Tutti i soci godono degli stessi diritti e doveri di partecipazione alla vita dell'organizzazione e alle sue attività.

I soci hanno il diritto di:

- esercitare il diritto di voto in assemblea;
- eleggere gli organi sociali e di essere eletti;
- essere informati sulle attività dell'organizzazione e potervi partecipare;
- controllare l'andamento dell'organizzazione come stabilito dalle leggi e dallo Statuto;
- consultare i libri sociali, inoltrando domanda scritta al Consiglio direttivo;
- dimettersi.

I soci hanno il dovere di:

- osservare le norme interne dell'organizzazione e le decisioni adottate dagli organi sociali;
- versare la quota sociale annuale stabilita dall'Assemblea. Le quote sociali sono intrasmissibili e non rivalutabili e in nessun caso possono essere restituite ai soci e ai loro eredi;
- mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'organizzazione e improntato alla correttezza nei confronti degli altri soci e degli utenti.

ART. 5 (Volontariato e rapporti economici)

L'organizzazione di volontariato si avvale di volontari che svolgono attività in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà. I volontari sono iscritti in un apposito registro e svolgono la loro attività in modo non occasionale.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio direttivo. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'organizzazione.

L'organizzazione di volontariato può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari.

ART. 6 (Organi sociali)

Sono organi sociali:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio direttivo;
- il Presidente.

ART. 7 (Assemblea dei soci)

Hanno diritto di intervenire all'Assemblea tutti i soci in regola con il versamento della quota sociale annuale. Ciascun socio ha diritto ad esprimere un voto e può farsi rappresentare mediante delega scritta anche in calce all'avviso di convocazione. Ogni socio può rappresentare al massimo un altro socio.

I soci possono, eventualmente, intervenire all'Assemblea mediante mezzi telematici ed esercitare il diritto di voto per via telematica, purché sia possibile verificarne l'identità.

L'Assemblea ordinaria si riunisce almeno una volta l'anno su convocazione del Presidente oppure su domanda motivata e firmata da almeno un decimo dei soci.

Le Assemblee ordinaria e straordinaria sono convocate almeno 7 giorni prima con comunicazione scritta, anche in forma elettronica/telematica con comprovata ricezione, contenente l'ordine del giorno, la data, l'ora e il luogo di prima e di seconda convocazione.

L'Assemblea ordinaria è costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno dei soci, in proprio o per delega da conferirsi ad altro socio; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti in proprio o per delega.

L'Assemblea ordinaria delibera a maggioranza dei voti dei presenti in proprio o per delega.

La modifica dello Statuto, la trasformazione, la fusione o la scissione sono approvate dall'Assemblea straordinaria con la presenza di almeno tre quarti dei soci e il voto favorevole della maggioranza dei presenti in proprio o per delega.

Lo scioglimento con la conseguente liquidazione dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio è approvato dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci in proprio o per delega.

Le decisioni sono palesi. Possono essere a scrutinio segreto, se l'Assemblea lo ritiene necessario.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non votano.

L'Assemblea ordinaria:

- elegge e revoca tra i soci i componenti del Consiglio direttivo approvandone preventivamente il numero;
- approva il programma delle attività e il bilancio preventivo per l'anno successivo;
- approva il bilancio di esercizio dell'anno precedente comprensivo della relazione di missione;
- individua le attività diverse secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale indicate all'art. 2;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione dei soci;
- ratifica la sostituzione dei componenti del Consiglio direttivo dimissionari, decaduti o deceduti deliberata dal Consiglio direttivo;
- approva l'eventuale regolamento di esecuzione dello Statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- approva l'ammontare della quota sociale annuale su proposta del Consiglio direttivo;
- ratifica i provvedimenti di competenza dell'Assemblea adottati dal Consiglio direttivo per motivi di urgenza;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

L'Assemblea straordinaria:

- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello Statuto, sulla trasformazione, fusione o scissione;
- delibera lo scioglimento dell'Associazione.

Le deliberazioni assembleari devono essere rese note ai soci e inserite nel libro verbale delle riunioni e deliberazioni dell'Assemblea. Le decisioni dell'Assemblea sono impegnative per tutti i soci compresi gli assenti, gli astenuti e i contrari.

ART. 8 (Consiglio direttivo)

Il Consiglio direttivo è composto da almeno 3 membri scelti tra i soci.

Il Consiglio direttivo è convocato almeno 7 giorni prima con comunicazione scritta anche in forma telematica con comprovata ricezione, contenente l'ordine del giorno, la data, l'ora e il luogo di convocazione. E' validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti aventi diritto di voto. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, sono ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri del Consiglio direttivo. Dura in carica 2 anni e i membri sono rieleggibili.

Il Consiglio direttivo si riunisce ogniqualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno la maggioranza semplice del Consiglio direttivo. E' costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri e delibera a maggioranza dei voti dei presenti; in caso di parità di voti la deliberazione si considera non approvata. Nel caso di cessazione della carica di consigliere, per qualsiasi motivo, il Consiglio direttivo provvede alla sostituzione dei consiglieri utilizzando l'elenco dei non eletti: la sostituzione va ratificata dalla successiva Assemblea ordinaria e dura sino alla scadenza del mandato del Consiglio direttivo. In caso di mancanza od esaurimento dell'elenco dei non eletti, o loro indisponibilità l'Assemblea provvede alla surroga mediante elezione. I consiglieri subentranti rimangono in carica per la durata residua del mandato. Nel caso in cui, per qualsiasi motivo, decada oltre la metà dei consiglieri, l'Assemblea deve provvedere all'elezione di un nuovo Consiglio direttivo.

Tutte le cariche sociali nel Consiglio direttivo sono elettive e gratuite: non è ammesso alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione. Le modalità di rimborso sono le stesse previste all'art. 5.

Il potere di rappresentanza attribuito al Consiglio direttivo è generale. Possono essere poste limitazioni del potere di rappresentanza dei consiglieri ai sensi del comma 7 dell'art. 26 del Codice del Terzo settore.

Il Consiglio direttivo svolge le seguenti funzioni:

- attua tutte le deliberazioni dell'Assemblea;
- redige e presenta all'Assemblea il programma delle attività e il bilancio/rendiconto preventivo per l'anno successivo;
- redige e presenta all'Assemblea il bilancio/rendiconto di cassa di esercizio dell'anno precedente comprensivo della relazione di missione;
- elegge al suo interno il Presidente e il Vicepresidente;
- nomina il segretario e il tesoriere tra i propri componenti;
- accoglie le domande degli aspiranti soci o le respinge con motivazione;
- ratifica, nella prima seduta utile, i provvedimenti di competenza del Consiglio direttivo, adottati dal Presidente per motivi di necessità e urgenza.

I verbali delle sedute del Consiglio direttivo regolarmente sottoscritti sono conservati agli atti.

ART. 9 (Presidente e Vicepresidente)

Il Presidente e il Vicepresidente sono eletti dal Consiglio direttivo tra i suoi componenti.

Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio direttivo e decade per:

- scadenza del mandato;
- dimissioni volontarie;
- revoca decisa dall'Assemblea.

Il Presidente è il legale rappresentante dell'organizzazione e compie tutti gli atti che la impegnano.

Compete al Presidente:

- presiedere il Consiglio direttivo e l'Assemblea e curarne l'ordinato svolgimento dei lavori;
- sottoscrivere il verbale del Consiglio direttivo e dell'Assemblea e curare che siano custoditi presso la sede dell'organizzazione dove possono essere consultati dai soci;

- nei casi di urgenza esercitare i poteri del Consiglio direttivo, salvo ratifica da parte di quest'ultimo nella sua prima riunione.

In caso di assenza, impedimento o cessazione, le relative funzioni sono svolte dal Vicepresidente.

ART. 10 (Segretario e Tesoriere)

Il segretario e il tesoriere svolgono attività amministrative, contabili e di cassa dell'organizzazione. Sono nominati dal Consiglio direttivo tra i propri componenti. Le attività di segretario e tesoriere possono essere svolte da un unico Consigliere.

Compete loro:

- redigere e sottoscrivere i verbali dell'Assemblea e del Consiglio direttivo e assicurarne la libera visione ai soci;
- curare la tenuta e l'aggiornamento dei libri sociali;
- curare la corretta tenuta delle scritture contabili, l'assolvimento degli obblighi fiscali e tributari;
- predisporre il bilancio preventivo e consuntivo che il Consiglio direttivo redige e presenta all'Assemblea per l'approvazione.

ART. 11 (Patrimonio e risorse economiche)

Il patrimonio è costituito:

- da beni mobili e immobili che potrebbero diventare di proprietà dell'organizzazione;
- da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti pervenuti all'organizzazione;
- da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.

L'organizzazione di volontariato trae le risorse economiche per il suo funzionamento e lo svolgimento delle proprie attività da fonti diverse:

- quote associative e contributi dei soci;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- raccolta fondi ai sensi dell'art. 7 del Codice del Terzo settore e relativo decreto ministeriale;
- entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- proventi da attività diverse purché secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale ai sensi dell'art. 6 del Codice del Terzo settore e relativo decreto ministeriale;
- ogni altra risorsa economica compatibile con le finalità dell'organizzazione e riconducibile alle disposizioni del Codice del Terzo settore.

ART. 12 (Bilancio)

L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Per ogni esercizio dovrà essere redatto a cura del Consiglio direttivo il bilancio/rendiconto preventivo e il bilancio/rendiconto di cassa di esercizio comprensivo della relazione di missione da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei soci.

Il bilancio/rendiconto preventivo contiene le previsioni delle spese e dei proventi relativi all'esercizio annuale successivo ed è approvato dall'Assemblea entro il mese di giugno di ogni anno.

Il bilancio/rendiconto di cassa di esercizio contiene i proventi e le spese sostenute relative all'anno trascorso ed è approvato dall'Assemblea entro il mese di aprile di ogni anno.

I bilanci sono depositati presso la sede dell'organizzazione almeno 7 giorni prima dell'Assemblea e possono essere consultati da ogni socio.

Il patrimonio comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 13 (Libri sociali)

E' obbligatoria la tenuta dei seguenti libri sociali:

- il libro dei soci;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo e di eventuali altri organi sociali.

E' altresì obbligatoria la tenuta del registro dei volontari.

ART. 14 (Scioglimento e devoluzione dei beni)

L'organizzazione ha durata illimitata. Lo scioglimento può essere deliberato esclusivamente dall'Assemblea straordinaria dei soci e con voto favorevole di almeno tre quarti dei soci.

In caso di estinzione o scioglimento l'Assemblea nomina uno o più liquidatori e determina le modalità di liquidazione del patrimonio.

Il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio del Registro unico nazionale del Terzo settore di cui al comma 1 dell'articolo 45 del Codice del Terzo settore, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ai fini dell'educazione giovanile cattolica scoutistica valdostana ad altri enti del Terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale. L'obbligo del parere vincolante avrà efficacia dall'operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore.

ART. 15 (Norme di rinvio)

Per quanto non previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative nazionali e regionali in materia, con particolare riferimento al Codice Civile, al D.lgs. del 3 luglio 2017 n. 117 – Codice del Terzo settore - e successive integrazioni e modifiche e ai relativi decreti attuativi.

3 73 13/01/2023

0,00 T4D23L000073000RI
0,00 codice identificativo
per eventuali adempimenti successivi

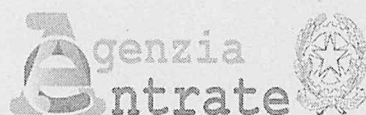
0,00

0,00

ESENTE

TOT. SOGG.: 1 TOT. NEG.: 1

T4D



Amministrazione: AGE - Agenzia Delle Entrate
Area Organizzativa Omogenea: AGEDRVAO - DIREZIONE REGIONALE DELLA
VALLE DI AOSTA

Si dichiara di aver protocollato il
il documento con i seguenti dati:

Registro: **Registro Ufficiale AOO AGEDRVAO**
Oggetto: **REGISTRAZIONE VARIAZIONE STATUTO**
Classificazione: **03 Liquidare le imposte delle dichiarazioni e degli atti**
Mittente: **ASSOCIAZIONE SCOUT AOSTA 1-ODV**
Diretti Interessati:
Num. protocollo: **0001744**
Data: **13/01/2023 10:01:00**
Ufficio: **TEAM GESTIONE E CONTROLLO ATTI 1 - UT AOSTA - DR VALLE
D'AOSTA**